



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 ottobre 2021 n.184
(Ratifica Decreto Delegato 24 settembre 2021 n.167)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 24 settembre 2021 n.167 – Norme di semplificazione dell'attività amministrativa - promulgato:

Visto l'articolo 25, comma 1, della Legge 7 luglio 2020 n.113;

Visto l'articolo 59, comma 1, della Legge 21 dicembre 2017 n.147, l'articolo 2, comma 4, della Legge 20 luglio 2005 n.115 e l'articolo 18 della Legge 25 luglio 2003 n.99;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.8 adottata nella seduta del 9 agosto 2021;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 ottobre 2021;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.18 del 28 ottobre 2021;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 24 settembre 2021 n.167 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

NORME DI SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I NORME GENERALI

Art.1 (Finalità)

1. Il presente decreto delegato, in attuazione della delega di cui all'articolo 25, comma 1, della Legge 7 luglio 2020 n.113, in parte già esercitata tramite l'emanazione delle norme del Capo II del Decreto Delegato 29 marzo 2021 n.61, detta al Capo II disposizioni volte a semplificare procedimenti di UO della Pubblica Amministrazione.

2. Il Capo III del presente decreto delegato, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 59, comma 1, della Legge 21 dicembre 2017 n.147 apporta modifiche al Decreto Delegato 28 giugno 2018 n.78.

3. Il Capo IV del presente decreto delegato integra, in forza della delega di cui all'articolo 2, comma 4, della Legge 20 luglio 2005 n.115, il Decreto 8 novembre 2005 n.156, già modificato con Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.9, disciplinando la firma elettronica da remoto.

4. Il Capo V del presente decreto delegato detta disposizioni aggiuntive al Decreto Delegato 29 marzo 2021 n.61, in forza della delega di cui all'articolo 18 della Legge 25 luglio 2003 n.99.

CAPO II

NORME DI SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

NORME IN MATERIA DI RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE

Art.2

(Modifica all'articolo 5 della Legge 31 luglio 2009 n.107)

1. Il comma 3, dell'articolo 5, della Legge 31 luglio 2009 n.107 è così sostituito:

“3. I concorsi interni e pubblici possono assumere la forma del corso-concorso selettivo di formazione indirizzato alla copertura dei profili di ruolo ricercati, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali.”.

2. I commi 5 e 6, dell'articolo 5, della Legge n.107/2009 sono così sostituiti:

“5. Il corso è indetto per un numero di candidati non inferiore al doppio delle posizioni messe a concorso. Qualora il bando non individui il numero di posizioni da coprire, il corso è indetto per almeno venti candidati.

6. La durata del corso-concorso interno e pubblico è rapportata alla professionalità ricercata. Qualora il corso-concorso pubblico sia relativo alla copertura di profili di ruolo di grado pari o superiore all'ottavo, la durata del corso non potrà essere inferiore a centoventi ore.”.

Art.3

(Modifica all'articolo 9 della Legge 31 luglio 2009 n.107)

1. Le lettere a) e b), del comma 2, dell'articolo 9, della Legge n.107/2009 sono così sostituite:

“a) da un componente della Direzione Generale della Funzione Pubblica o da altro dirigente pubblico da questa designato, preferibilmente tra i Direttori del personale degli Enti del Settore Pubblico Allargato, che la presiede e che effettua, di norma in via esclusiva, l'accertamento delle conoscenze generali di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a);

b) nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato in via esclusiva dal Commissario di cui alla precedente lettera a), da almeno un Commissario per l'accertamento delle conoscenze generali di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a);”.

Art.4

(Modifica all'articolo 14 della Legge 31 luglio 2009 n.107)

1. All'articolo 14 della Legge n.107/2009 sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica ed approvata dalla Commissione Giudicatrice in apposita seduta.

2 ter. Qualora nelle more dell'adozione del decreto delegato di aggiornamento dei titoli di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n.161, la Direzione Generale della Funzione Pubblica, previa presentazione da parte dei candidati di idonea documentazione, accerti, anche ai fini dell'ammissione al procedimento selettivo, il possesso di titoli non contemplati dagli allegati alla predetta legge a causa dei mutamenti nel frattempo intercorsi nel sistema scolastico, la Direzione Generale medesima riterrà efficaci, ai fini delle confluenze, corrispondenze, equipollenze ed equiparazioni fra titoli di studio, gli atti normativi dalle competenti Autorità di Stati esteri con i quali la Repubblica di San Marino abbia stipulato accordi bilaterali in materia di riconoscimento reciproco dei titoli di studio.”.

Art.5

(Modifica all'articolo 23 della Legge 31 luglio 2009 n.107)

1. All'articolo 23 della Legge 31 luglio 2009 n.107 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Il periodo di prova non è previsto qualora il dipendente sia nominato ed assegnato nella medesima Unità Organizzativa presso la quale abbia prestato servizio, sullo stesso profilo di ruolo, da oltre sei mesi in forza di provvedimento di incarico interno o esterno.”.

Art.6

(Modifica all'articolo 25 della Legge 31 luglio 2009 n.107 e successive modifiche)

1. All'articolo 25 della Legge n.107/2009 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Il dipendente di cui all'articolo 23, comma 3bis è inquadrato nel pertinente profilo di ruolo immediatamente a seguito dell'adozione del provvedimento di nomina.”.

Art.7

(Modifica all'articolo 4 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106)

1. La lettera g), comma 1, dell'articolo 4, del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106 è così sostituita:
“g) l'eventuale subordinazione dell'ammissione ai moduli, secondo la loro successione nella procedura, al conseguimento da parte del candidato di un punteggio minimo. Tale ammissione subordinata ai moduli è sempre prevista allorquando siano ammessi al procedimento concorsuale più di trenta candidati.”.
2. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), secondo periodo del Decreto Delegato n.106/2012, come novellata dal precedente comma 1, si applica anche ai procedimenti concorsuali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato. A tal fine, la Direzione Generale della Funzione Pubblica adotta e pubblica apposito atto di rettifica relativamente ai procedimenti interessati.

Art.8

(Modifica all'articolo 40 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106)

1. Il comma 3, dell'articolo 40, del Decreto Delegato n.106/2012 è così sostituito:
“3. In relazione al requisito di cui al modulo a) del comma 4 dell'articolo 6 della Legge n.107/2009 (conoscenze generali), per l'eventuale valutazione delle conoscenze informatiche e

linguistiche di base, possono essere nominati commissari coloro i quali siano in possesso almeno della laurea di 1° livello in informatica e in lingue straniere (o titolo equiparato). Qualora l'accertamento delle conoscenze informatiche e linguistiche avvenga mediante prova scritta, non è necessario procedere alla nomina del commissario preposto all'accertamento di tali conoscenze.”.

Art.9

(Trasferimento di competenze)

1. Le funzioni e competenze che la Legge 31 luglio 2009 n.107 e successive modifiche, il Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106 ed il Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.16 attribuiscono al Dipartimento della Funzione Pubblica sono trasferite alla Direzione Generale della Funzione Pubblica.

Art.10

(Disposizioni in materia di gestione delle attestazioni di malattia e guarigione dei dipendenti pubblici)

1. L'obbligo di trasmissione dell'attestazione medica e della dichiarazione di avvenuta guarigione gravante sul dipendente pubblico ai sensi dell'articolo 40, commi primo e terzo, ultimo periodo della Legge 22 dicembre 1972 n.41 è soppresso a decorrere dall'1 ottobre 2021.
2. L'elaborazione delle buste paga dei lavoratori subordinati del Settore Pubblico Allargato e di Poste San Marino S.p.A., indipendentemente dal regime normativo ed economico di appartenenza, avviene sulla base dei dati e informazioni relativi alla malattia e guarigione risultanti, al momento della predisposizione delle suddette buste paga, nella banca dati gestita dai competenti uffici e servizi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale cui gli uffici preposti alla gestione del personale accedono per via telematica. Eventuali rettifiche sono effettuate dagli uffici preposti alla gestione del personale nelle successive buste paga.

Art.10-bis

(Modifica agli articoli 7 e 11 del Decreto 26 aprile 1976 n.15)

1. A seguito del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto 26 aprile 1976 n.15 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Nel caso in cui il datore di lavoro sia lo Stato, la domanda è presentata direttamente dall'avente diritto all'Istituto per la Sicurezza Sociale; ai fini della decorrenza del percepimento degli assegni si applicano i termini di cui al comma 3.”.
2. A seguito del comma 2 dell'articolo 11 del Decreto n.15/1976 è aggiunto il seguente comma:
“2-bis. Nel caso di cui all'articolo 7, comma 3 bis, l'Istituto per la Sicurezza Sociale acquisisce dai competenti uffici del Settore Pubblico Allargato i dati attestanti la sussistenza del rapporto di lavoro, anche per via telematica.”.

SEZIONE II

NORME SULLA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art.11

(Modifiche alla Legge 5 ottobre 2011 n.160)

1. Il comma 3, dell'articolo 2, della Legge 5 ottobre 2011 n.160 è così sostituito:

“3. Qualora per il numero degli interessati le comunicazioni personali e le notificazioni non siano possibili in forma individuale o risultino particolarmente gravose, l’Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi necessari mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’Amministrazione medesima. In particolare, nei casi di cui al precedente periodo le comunicazioni e notificazioni individuali, anche relative ad atti e provvedimenti amministrativi cumulativi, potranno essere sostituite dalla pubblicazione all’Albo dell’ufficio competente e sul portale dell’Amministrazione. Non possono essere oggetto di pubblicazione i soli dati di cui all’articolo 8, comma 1 della Legge 21 dicembre 2018 n.171.”.

SEZIONE III

NORME IN MATERIA DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE IN VIA TELEMATICA

Art.12

(Presentazione di istanze in ambito edilizio, urbanistico e catastali in via telematica)

1. A modifica di quanto previsto dalla Legge 14 dicembre 2017 n.140 “Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie” e dalla Legge 23 gennaio 2015 n.2 “Riforma del Catasto: Riforma degli estimi e nuove modalità di conservazione e aggiornamento del Catasto Terreni e Fabbricati” le istanze e relativa documentazione a corredo in ambito edilizio, urbanistico e catastale possono essere presentate con la sottoscrizione del solo tecnico abilitato, sotto l’esclusiva responsabilità di quest’ultimo.
2. Le istanze e relativa documentazione a corredo di cui al comma 1 si ritengono ad ogni effetto validamente presentate qualora trasmesse alle competenti Unità Organizzative, anche quali uffici di segreteria di Commissioni e Collegi, con le modalità di cui all’articolo 12 del Decreto Delegato n.61/2021.
3. E’ onere del tecnico abilitato acquisire dal proprietario o concessionario o titolare del diritto di superficie sull’immobile o loro delegati l’atto di procura speciale di delega per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica dell’istanza e relativa documentazione a corredo. Tale atto è conservato sotto la cura e responsabilità del tecnico incaricato.
4. I diritti di pratica stabiliti per la presentazione delle suddette istanze sono significativamente differenziati a seconda che i documenti siano presentati in forma elettronica oppure analogica e, in quest’ultimo caso, a seconda della voluminosità. Qualora la pratica non possa essere presentata in forma elettronica per giustificati motivi legati a malfunzionamenti di sistemi informatici o all’eccessiva dimensione dei file si applicano specifici diritti di pratica.
5. La modalità tecnico-amministrative di presentazione in formato elettronico delle istanze e relativa documentazione a corredo in ambito edilizio, urbanistico e catastale sono disciplinate da Regolamento del Congresso di Stato, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto delegato, che potrà stabilire anche l’obbligo di utilizzo di sistema di validazione temporale. Tale Regolamento potrà disciplinare anche i contenuti dell’atto di procura speciale di delega di cui al comma 3.

SEZIONE IV

NORME IN MATERIA DI CONTRATTI ED APPALTI PUBBLICI

Art.13

(Innalzamento soglie per trattative private per forniture o somministrazione di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione e negli Enti Pubblici)

1. La lettera e), del comma 3, dell’articolo 17, del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche è così sostituito:

“e) per forniture o somministrazioni di beni e servizi di importo compreso tra euro 2.601,00 (duemilaseicentouno/00) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00).”.

Art 13-bis

(Norme per la presentazione di offerte in via telematica nei contratti di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche)

1. La presentazione delle offerte in via telematica da parte di operatori economici sammarinesi ed esteri avviene, per tutti i sistemi di scelta del contraente di cui all'articolo 10 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10, con le modalità di cui all'articolo 12 del Decreto Delegato 29 marzo 2021 n.61, le cui disposizioni superano, con riferimento alla suddetta specifica modalità di formazione e trasmissione dell'offerta, quanto previsto dagli articoli 26, 27 e 28 del predetto Decreto n.10/2000.
2. Qualora l'impresa partecipante presenti, in via facoltativa od obbligatoria sulla base di quanto previsto dai documenti di gara, la propria offerta in via telematica al domicilio digitale della Stazione Appaltante, le disposizioni relative alle modalità di trasmissione ed ai termini di apertura delle offerte di cui agli articoli 26 e 28 del Decreto n.10/2000 sono superate da quelle di cui ai successivi commi.
3. Qualora l'offerta sia presentata in via telematica, la cauzione provvisoria di cui all'articolo 27 è presentata nella forma della copia semplice per immagine su supporto elettronico dell'originale analogico (scansione).
4. In caso di presentazione di offerta in via telematica nell'ambito di gara che preveda quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'impresa partecipante effettua contestualmente due distinte trasmissioni, tramite SERC, in relazione ai seguenti documenti elettronici:
 - a) una relativa alla documentazione amministrativa indicata nel bando o nella lettera d'invito o nella richiesta di preventivo;
 - b) l'altra relativa al deposito cauzionale provvisorio ed all'offerta tecnica.
5. In linea con quanto previsto dal summenzionato articolo 12 del Decreto Delegato n.61/2021, sono sottoscritti con firma elettronica qualificata, a pena di esclusione dalla valutazione dell'offerta, unicamente i seguenti documenti:
 - a) documento elettronico ove sia espressa la volontà dell'impresa di partecipazione alla gara;
 - b) dichiarazione con cui l'impresa si impegna a mantenere ferma ed irrevocabile l'offerta presentata fino al termine richiesto dalla Stazione Appaltante e dichiara di non essere né controllata né collegata ad altre imprese concorrenti alla gara;
 - c) offerta tecnica;
 - d) offerta economica;
 - e) eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà;
 - f) eventuali copie di cui all'articolo 21 della Legge 5 ottobre 2011 n.159. In tali casi l'apposizione della firma elettronica qualificata sul documento scansionato produce gli effetti e determina, in capo al sottoscrittore, le responsabilità di cui al medesimo articolo 21 ed all'articolo 24 della Legge n.159/2011.
6. Le Stazioni Appaltanti sono dotate di specifico domicilio digitale dedicato alla gestione in via telematica dei procedimenti di gara e delle trattative.
7. Il deposito presso la Stazione Appaltante di offerta presentata tramite SERC si considera effettuato alla data ed ora individuate nella ricevuta di accettazione generata dal SERC medesimo, senza necessità che la Stazione Appaltante produca alcuna ulteriore attestazione di avvenuto deposito.
8. Qualora il SERC generi un certificato postale forense di mancata consegna o altra anomalia per cause non dipendenti dall'impresa offerente, il deposito tramite SERC deve essere ripetuto tempestivamente con il medesimo contenuto, allegando la ricevuta ed il certificato postale forense relativi alla precedente trasmissione; ciò anche allo scopo di provare la non imputabilità

all'impresa offerente dell'eventuale mancato rispetto delle scadenze previste, con conseguente rimessione in termini dell'impresa stessa.

9. I documenti elettronici costituenti l'offerta sono depositati esclusivamente nel formato indicato per la conservazione ai sensi dell'Allegato 1, paragrafo 5.1. (PDF –PDF A) del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.9.

10. Allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di segretezza ed integrità della documentazione relativa alla partecipazione alla gara, le offerte pervenute in via telematica tramite SERC non sono ritirate dalla Stazione Appaltante sino al termine di scadenza per la presentazione delle stesse previsto dai documenti di gara.

11. Decorso il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute nei termini sono ritirate in seduta pubblica dalla Stazione Appaltante alla presenza della Commissione, ove prevista. Delle operazioni di ritiro della Raccomandata Elettronica (RE) è data piena visibilità ai presenti anche, se richiesto, tramite la proiezione dello schermo del personal computer utilizzato per le operazioni. Qualora la gara preveda quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante procede dapprima al ritiro della RE relativa ai documenti di cui al superiore comma 4, lettera a) e, solo a seguito dell'ultimazione della valutazione dell'offerta tecnica, al ritiro della RE relativa ai documenti di cui al superiore comma 4, lettera b).

12. I documenti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante indicano, oltre al termine finale di scadenza per la presentazione delle offerte, anche il termine iniziale successivamente al quale le offerte possano essere presentate; ciò allo scopo di evitare periodi di giacenza delle RE nella casella di posta elettronica della Stazione Appaltante superiori, ordinariamente, ai trenta giorni.

13. La trasmissione delle comunicazioni della Stazione Appaltante alle imprese partecipanti ed all'impresa appaltatrice iscritte nel Registro Pubblico dei Domicili Digitali (RPDD), sia nei casi in cui l'offerta sia stata presentata dall'impresa interessata in via telematica sia nei casi in cui sia stata presentata con le ordinarie modalità di cui agli articoli 26, 27 e 28 del Decreto n.10/2000, è effettuata a mezzo SERC. Tale modalità di trasmissione è osservata dalle Stazioni Appaltanti anche per l'invio alle imprese iscritte nel RPDD di tutti i provvedimenti relativi alla gara che sono sottoscritti dal funzionario incaricato con firma elettronica qualificata.

14. Le imprese partecipanti e l'impresa appaltatrice iscritte nel RPDD, sia nei casi in cui l'offerta sia stata presentata dall'impresa interessata in via telematica sia nei casi in cui sia stata presentata con le ordinarie modalità di cui agli articoli 26, 27 e 28 del Decreto n.10/2000, hanno facoltà di comunicare con la Stazione Appaltante a mezzo SERC.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere oggetto di circolari applicative della DGFP.”.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AVVICENDAMENTO DEI DIPENDENTI, AL PERIODO DI PROVA PREVISTO PER LA COPERTURA TEMPORANEA DI PDR ED ALLA COPERTURA TEMPORANEA DI PDR

Art.14

(Modifiche al Decreto Delegato 28 giugno 2018 n.78)

1. Il comma 6, dell'articolo 9, del Decreto Delegato n.78/2018 è così sostituito:

“6. La copertura definitiva di PDR in relazione al quale sussista l'assoluta esigenza di garantire un periodo di affiancamento del precedente titolare della posizione, allo scopo di assicurare la funzionalità e continuità del servizio interessato, può essere disposta con decorrenza sino a tre mesi effettivi antecedenti alla definitiva vacanza del PDR medesimo.”.

2. All'articolo 12 del Decreto Delegato n.78/2018 è aggiunto il seguente comma:

“9 bis. La copertura temporanea di PDR temporaneamente vacante in relazione al quale sussista l'assoluta esigenza di garantire un periodo di affiancamento del titolare della posizione, allo scopo di assicurare la funzionalità e continuità del servizio interessato, può essere disposta con decorrenza sino ad un mese effettivo antecedente alla temporanea vacanza del PDR medesimo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica alle sostituzioni di durata presumibilmente superiore a cinque mesi.”.

3. Il comma 2, dell'articolo 19, del Decreto Delegato n.78/2018 è così sostituito:

“2. Ai fini della verifica dell'idoneità professionale, è previsto un periodo di prova, della durata massima di sessanta giorni, al termine del quale il Dirigente esprime valutazione in merito.”.

CAPO IV FIRMA ELETTRONICA REMOTA

Art.15

(Firma elettronica remota)

1. Dopo l'articolo 85 del Decreto 8 novembre 2005 n.156 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo:

“Art.85-bis

(Norme transitorie in materia di firma elettronica remota)

1. Sino alla revisione della Legge 20 luglio 2005 n.115 e del presente decreto delegato, come già modificato con Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.9, gli effetti giuridici che le predette norme di rango primario attribuiscono alle firme elettroniche qualificate basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma, sono riconosciuti anche alla “firma remota”, così come definita e disciplinata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 22 febbraio 2013 della Repubblica Italiana (in G.U.R.I. s.g. n.117 del 21/05/2013) e dai successivi futuri aggiornamenti e modifiche dello stesso.”.

CAPO V DISPOSIZIONI APPLICATIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO DELEGATO 29 MARZO 2021 N.61

Art.16

(Disposizioni sull'applicazione di norme di cui al Decreto Delegato 29 marzo 2021 n.61)

1. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del Decreto Delegato 29 marzo 2021 n.61 può essere sospesa con riferimento a specifiche Stazioni Appaltanti mediante direttiva della Direzione Generale della Funzione Pubblica, in ragione di motivate esigenze operative rappresentate dalla UO richiedente. La sospensione di cui al precedente periodo perdura al massimo sino al completamento degli interventi tecnici necessari a consentire l'iscrizione di persone fisiche e giuridiche estere nel Registro pubblico dei domicili digitali ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Regolamento 22 novembre 2018 n.7 “Regolamento per l'utilizzo del Registro pubblico dei domicili digitali”.

2. Qualora l'imposta di bollo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1) sia assolta in modo virtuale, l'UO Ufficio per il Turismo provvede ad apporre sul visto turistico francobollo avente valore facciale non superiore a euro 5,00 (cinque/00) in giacenza presso il deposito valori dell'UO Direzione della Finanza Pubblica ed individuato di concerto tra le due UO.

2 bis. L'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 5 del Decreto Delegato n.61/2021 non è dovuta qualora gli atti siano formati e presentati da soggetti privati con le modalità di cui agli

articoli 11 e 12 del medesimo decreto delegato né qualora l'imposta di bollo sia assorbita nel diritto di pratica stabilito tramite ordinanza del Congresso di Stato.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 ottobre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini